

La Corte dei conti: le amministrazioni hanno agito sulle entrate correnti, meno sulla spesa

Il patto 2007 premia gli enti locali

Solo nove province e 200 comuni non hanno rispettato i vincoli

DI ANTONIO G. PALADINO

Il patto di stabilità 2007 premia comuni e province. Solo nove province e 200 comuni risultano infatti inadempienti ai vincoli imposti. Un risultato, questo, di gran lunga migliore di quello registrato l'anno precedente.

Lo ha ammesso la sezione autonomie della Corte dei conti, nel testo della relazione n. 37/2008, con la quale ha reso note le proprie valutazioni in ordine alla gestione finanziaria degli enti locali. Sugli scudi, all'interno della corposa relazione diffusa dalla magistratura contabile, la disciplina sul patto di stabilità e il corretto utilizzo da parte delle amministrazioni locali e territoriali.

Anche se il patto di stabilità in passato ha dato luogo a qualche incertezza applicativa, per la Corte costituisce uno strumento indispensabile per controllare le spinte al disavanzo che «potrebbero generarsi nel comparto degli enti locali allorché essi acqui-

steranno piena autonomia finanziaria e funzionale».

Non vi è dubbio, infatti, che la disciplina per il patto 2007, tornata ad agire sui saldi, offre in tal modo agli enti maggiori possibilità di manovra.

Tale innovazione avviene contestualmente a un rinnovo interesse per lo sviluppo delle entrate che spinge gli enti a tornare ad azionare entrambe le leve di controllo del saldo. Gli effetti di questa normativa, per la Corte, devono essere considerati nel complesso positivi, in quanto sono stati raggiunti gli obiettivi affidati al comparto degli enti locali e inoltre si è ridotto il numero complessivo degli enti inadempienti.

Sia per le province sia per i comuni la gestione di cassa è quella nella quale si addensano maggiormente i casi di mancato rispetto. Per le province si registrano nove inadempienze che sono quindi più frequenti rispetto al 2006. Ciò è dovuto per lo più alla necessità di effettuare pagamenti per programmi di investimenti

Le osservazioni della Corte dei conti

L'obiettivo del patto di stabilità interno, dal 2007 nuovamente rivolto al saldo, è stato sostanzialmente conseguito nel complesso del comparto delle autonomie locali, anche se ne ha risentito maggiormente la spesa d'investimento.

Sulle fronte delle spese ha gravato l'onere derivante dai rinnovi contrattuali al personale.

In calo l'importo dei debiti fuori bilancio. L'obbligo di denuncia alle Procure della Corte dei conti, ha sicuramente costituito un deterrente a tale evento che rischia di divenire "fisiologico" nei bilanci delle amministrazioni locali e territoriali

avviati in precedenti esercizi e giunti a conclusione. Nei comuni le inadempienze riguardano esclusivamente quelli di minore dimensione, mentre nelle classi più elevate tutti gli enti conseguono risultati positivi. Infatti, dall'esame per classi del mancato rispetto dell'obiettivo di cassa si notano valori decrescenti al crescere delle dimensioni dell'ente sino a non osservare più casi nei comuni con più di 100 mila abitanti.

Il mancato rispetto dell'obiettivo del patto riguarda circa l'11% degli enti esaminati, risultato questo che

appare decisamente migliore di quello riportato nel 2006. Le regole del 2007 tornano a esercitare una pressione sugli investimenti che risultano risentirne, ma in modo meno deciso rispetto a quanto avvenuto nel 2005.

Come si ottiene il rispetto del patto di stabilità? Per la Corte i risultati sono stati conseguiti prevalentemente attraverso l'innalzamento del livello delle entrate correnti, mentre l'azione sulla spesa è risultata di minore incisività, specie per le province.

Una cartina al tornasole di quanto sopra è data dai risul-

tati complessivi del raffronto tra entrate e spese finali che, al lordo delle detrazioni operate per il patto, fanno emergere risultati di cassa di segno positivo sia per i comuni sia per le province.

Sul versante delle spese, l'analisi della magistratura contabile ha evidenziato che, soprattutto nel 2006, i bilanci degli enti sono stati gravati dagli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali. L'analisi pone in evidenza l'aumento di spesa per il personale (3,65%) e un calo per prestazioni di servizi (-3,92%).

Infine, altre buone notizie. Nel 2007 l'importo dei debiti fuori bilancio è in lieve calo, ma tale andamento, per la Corte, è da collegare alla diminuzione degli enti interessati alle rilevazioni. La patologia dei debiti extra-bilancio rischia di diventare un «evento fisiologico», anche se la recente normativa ha posto limitazioni all'uso dello strumento e l'obbligo di denuncia alle procure della Corte dei conti.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di stato, sezione quinta, sentenza n. 2086 del 7 maggio 2008

Condono: niente silenzio-assenso se la domanda risulta dolosamente infedele

In materia di condono di abuso edilizio il silenzio-assenso previsto dall'articolo 35 della legge n. 47/85 non si forma se la domanda risulti dolosamente infedele. Lo ha chiarito la quinta sezione del Consiglio di stato con sentenza n. 2086 del 7 maggio 2008. Il caso in esame riguardava il ricorso in appello presentato dal titolare di una domanda di condono, perfezionata a seguito di silenzio-assenso, al fine di ottenere la riforma della sentenza con cui, in accoglimento dell'impugnazione presentata da un soggetto confinante, era stato disposto l'annullamento delle concessioni edilizie in sanatoria al medesimo rilasciate. In particolare i suddetti titoli abilitativi erano stati annullati in quanto ritenuti dolosamente infedeli e cioè contenenti delle omissioni e delle inesattezze preordinate a trarre in inganno il comune su elementi essenziali dell'abuso quali: la consistenza del medesimo, la qualificazione giuridica dell'illegittimo, la data della sua commissione e l'entità dell'oblazione. Avverso la sentenza impugnata l'appellante lamentava l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, nonché l'erroneità dei motivi posti a base della medesima, in quanto il giudice di primo grado non aveva considerato l'innalzamento del tetto come rilevante ai fini urbanistici invece che come mero volume tecnico. I giudici della quinta sezione, dopo aver esaminato la controversia, hanno deciso di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Il collegio ha preliminarmente spiegato che la legittimazione in capo alla ricorrente si deve ritenere sussistere per il fatto stesso che la medesima si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione oggetto di sanatoria, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse.

Consiglio di stato, sezione sesta, sent. n. 3326

del 1° luglio 2008

Appalti: la società che non partecipa alla gara non può contestarne il vincitore

La società che non partecipa alla gara per l'aggiudicazione della concessione di aree del demanio marittimo non può contestarne il vincitore, in quanto priva della necessaria legittimazione ad agire. Lo ha chiarito la sesta sezione del Consiglio di stato con sentenza n. 3326 del 1° luglio 2008. Il caso di specie riguardava il ricorso in appello presentato da un'amministrazione portuale e dalle società risultate aggiudicatrici di alcune concessioni demaniali avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso presentato da una società che non aveva partecipato alla relativa gara, aveva annullato tutte le delibere e gli atti concernenti l'assegnazione delle concessioni in questione. Il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto fondate le doglianze della ricorrente, la quale aveva lamentato l'omessa valutazione della sua istanza di partecipazione alla gara, nonché la violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali per l'assegnazione di spazi demaniali, il difetto di motivazione e contraddittorietà, in quanto l'assegnazione delle aree era avvenuta prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte e aveva riguardato anche un soggetto che non aveva formulato istanza di partecipazione nel termine previsto dal bando. Dopo aver esaminato la questione i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto il ricorso di primo grado inammissibile, in quanto proposto da soggetto privo della necessaria legittimazione ad agire, non avendo quest'ultimo provveduto a presentare una tempestiva domanda di partecipazione alla procedura di gara. Secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, bandi e provvedimenti di aggiudicazione possono essere impugnati soltanto da chi abbia partecipato alle selezioni medesime, cioè da coloro che, per questo motivo, abbiano un interesse attuale e concreto all'annullamento degli atti in questione.

a cura di Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Autore - Giuseppe Cassano

TITOLO - Opposizione alle contravvenzioni al Codice della strada: sentenze di accoglimento

Casa editrice - Maggioli, Rimini, 2008, pagg. 904

Prezzo - 68 euro

Argomento - Il volume in questione contiene una raccolta ragionata della giurisprudenza formatasi in materia di opposizioni alle contravvenzioni comminate per le infrazioni al Codice della strada, con particolare riferimento alle sentenze di accoglimento, ovvero a quelle che si sono pronunciate a favore dei ricorsi presentati dai cittadini. Il libro ha un taglio pratico e operativo e riporta un commento sistematico delle principali cause di infrazione al Codice, dalla guida in stato di ebbrezza alla notifica delle violazioni amministrative, dall'eccesso di velocità all'identificazione del conducente, dalle modalità del ricorso dinanzi al prefetto alle opposizioni al giudice di pace e alle novità in materia di cosiddetta patente a punti. Il volume è altresì arricchito da un utile e pratico formulario, che riporta circa 35 modelli di ricorsi dai quali il lettore può prendere spunto per la redazione del proprio atto di opposizione. Il libro si caratterizza per la velocità di consultazione, in quanto accanto al tradizionale indice

analitico è riportato anche un indice della giurisprudenza ragionata, che permette al lettore di effettuare delle ricerche per parola esclusivamente sulla giurisprudenza citata. Allegato al volume viene poi offerto un cd-rom nel quale sono contenuti i modelli dei ricorsi in un formato stampabile.

Autore - Aa.Vv.

TITOLO - Nuovo Codice della strada e regolamento

Casa editrice - Esselibri Simone, Napoli, 2008, pagg. 640

Prezzo - 36 euro

Argomento - Questa nuova edizione del Codice della strada commentato mantiene immutata la tradizionale impostazione secondo la quale in calce a ciascun articolo viene riportata un'accurata e aggiornata selezione della relativa giurisprudenza civile, penale, di legittimità e di merito. In ognuna delle massime in tal modo raccolte viene poi evidenziato in neretto un percorso di lettura. Il testo del Codice è aggiornato al dl n. 117/2007, emanato allo scopo di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, al dl n. 248/2007 in materia di proroghe di termini, fino al dl n. 92/2008 in materia di sicurezza pubblica.

a cura di
Gianfranco Di Rago